Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 15 aprile 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 50

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni nn. 79/2008, 101/2008, 102/2008, 103/2008 104/2008, 112/2008.
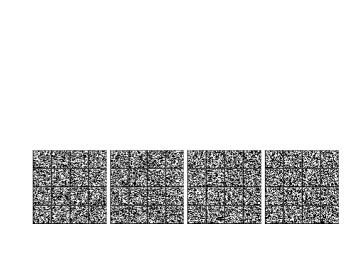
S O M M A R I O

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - «Collegamento stradale, in variante alla s.s. 341 Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la s.s. 527 in comune di Vanzaghello» (CUP F32C05000330001). Progetto preliminare. (Deliberazione n. 79/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede che le opere incluse nel programma approvato da questo Comitato siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. e visti in particolare

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";

- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nella sezione "corridoio purimodale padano - sistemi stradali ed autostradali" , la voce "accessibilità Malpensa:collegamento A8 e A4, variante S.S.33";

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 114, con la quale questo Comitato ha valutato positivamente, sotto l'aspetto tecnico, il progetto preliminare relativo al collegamento in oggetto, invitando il Ministero delle infrastrutture a ripresentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa sulla Gazzetta Ufficiale, la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati, ed a indicare, sulla base di detta disanima, le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione stessa, quantificandone altresì i costi relativi ed approfondendo il tema della copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 conferma, tra le articolazioni della menzionata voce "corridoio plurimodale padano – sistemi stradali ed autostradali – Accessibilità Malpensa, "il collegamento stradale, in variante alla SS341 Gallaratese, tra Samarate e confine provinciale – tratto A8-SS 527";

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e

che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la nota acquisita in data 18 luglio 2008 agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE e vista la nota 24 luglio 2008, n. 0008405, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare ”Collegamento stradale, in variante alla S.S. 341 “Gallaratese”, tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello”, proponendo:

- di approvare, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare;
- di disporre, ai sensi dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, le varianti alla localizzazione elencate nella relazione istruttoria;
- di disporre, altresì, la redazione di un nuovo Studio d'Impatto Ambientale sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti;

VISTA la nota 31 luglio 2008, n. 0009260, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito, tra l'altro, aggiornamenti sugli aspetti finanziari dell'opera ed ha trasmesso le schede aggiornate ex delibera n. 63/2003, nonché – pur se non citati espressamente – copia aggiornata della relazione istruttoria e lo schema sintetico del piano economico-finanziario relativo all'opera in esame;

CONSIDERATO che il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, include l'intervento nell'allegato B4, tra le opere da avviare entro il 2012;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “struttura tecnica di missione”;

SU PROPOSTA del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E   A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che il progetto preliminare all'esame è finalizzato a collegare l'area nord milanese e il basso varesotto con l'aeroporto di Malpensa e consente anche una connessione dell'hub aeroportuale con le aree centrali ed orientali lombarde tramite il sistema viabilistico pedemontano;
  - che l'itinerario ricade all'interno della vasta area interessata dal "piano territoriale d'area Malpensa" approvato dalla Regione Lombardia con legge 12 aprile 1999, n. 10, e che il progetto preliminare articola il tracciato in due tratti, prevedendo la realizzazione di un nuovo itinerario per la S.S. 341 "Gallaratese" a partire dal tratto finale della Boffalora-Malpensa, nel Comune di Vanzaghello, fino al raccordo con la S.S. 336 in territorio di Gallarate (tratto Nord), mentre la prosecuzione (la cosiddetta bretella di Gallarate) collega la S.S. 336 e l'autostrada A8 in direzione Varese, con una traslazione verso sud-est di circa 1 Km, rispetto al posizionamento previsto nel citato piano, in modo da porsi – come concordato nell'apposito tavolo di concertazione istituito dalla Regione – in continuità con l'asse dell'autostrada pedemontana lombarda, il cui progetto preliminare è stato, da ultimo, approvato da questo Comitato con delibera 29 marzo 2006, n. 114 (G.U. n. 228/2006);
  - che le principali caratteristiche tecniche dell'intervento in esame sono le seguenti:
    - il tracciato presenta una estensione complessiva di circa 9,4 Km con otto svincoli a due o più livelli sfalsati;
    - il tratto Nord assume carattere di strada extraurbana secondaria, con piattaforma di tipo C1, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 ed è costituita da una carreggiata singola a due corsie per senso di marcia, per una larghezza totale, esclusi gli elementi marginali, di 10,50 m;
    - la bretella di Gallarate è classificata come strada extraurbana principale, con piattaforma di tipo B ai sensi del citato decreto ministeriale ed è composta da due carreggiate – ciascuna con due corsie per senso di marcia, oltre all'emergenza – per una larghezza totale, esclusi gli elementi marginali, di 22,50 m;
  - che l'ANAS S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, con nota del 9 aprile 2003, n. 6959, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e agli altri Ministeri interessati il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale (SIA), provvedendo, in data 20 giugno 2003, a comunicare l'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Sole 24 Ore";

- che la Regione Lombardia, con delibera 30 settembre 2003, n. VII/14402, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;
- che, a seguito di chiarimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'istanza per gli adempimenti in materia di compatibilità ambientale ai sensi del capo II del decreto legislativo n. 190/2002 è stata riformulata in termini maggiormente esaustivi e il progetto preliminare è stato di nuovo trasmesso dall'ANAS S.p.A. a tutte le Amministrazioni interessate con nota n. DPP/Segr.Prot.04080, acquisita agli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 dicembre 2003, con protocollo n. 3521;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 25 giugno 2004, prot. n. ST/407/22431, ha espresso parere favorevole sull'opera, subordinato al recepimento di prescrizioni;
- che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 6 ottobre 2005, n. GAB/2005/8454/B05, ad esito della valutazione della Commissione speciale VIA, ha espresso parere positivo condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni dalla medesima formulate;
- che, in relazione alle direttive formulate da questo Comitato con la delibera n. 114/2006, il Ministero istruttore ha proceduto all'esame dei pareri formulati dalle Amministrazioni interessate, esame che – per la complessità di alcune delle prescrizioni espresse in detti pareri - ha comportato uno sforamento dei termini stabiliti nella citata delibera per la ripresentazione del progetto;
- che in particolare alcune prescrizioni presuppongono modifiche di carattere localizzativo e che pertanto – ai sensi dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006 – il Ministero istruttore ha trasmesso alle Amministrazioni interessate, per le valutazioni di competenza, le rappresentazioni grafiche relative alle indicazioni progettuali formulate in collaborazione con il soggetto aggiudicatore;
- che su dette varianti di localizzazione si sono espressi la Regione Lombardia, con nota 4 aprile 2007, n. S12007.006433, il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 5 maggio 2008, n. 5289, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, con nota 11 giugno 2007, n. DSA-2007-0016405, ha in particolare previsto la stesura di un nuovo SIA, almeno parziale, per gli interventi di compensazione ambientale connessi al terminal intermodale Hupac e per lo spostamento, richiesto dalla Regione Lombardia, dell'asse della nuova S.S. 341 più a sud, nonché la redazione dell'aggiornamento del SIA in ordine all'eliminazione della bretella ovest dello svincolo di Vanzaghello e alla conseguente nuova ipotesi progettuale e in ordine all'intera "bretella di Gallarate ed opere connesse" in relazione alla necessità di studiare interventi intesi a migliorare l'interconnessione tra la S.S. 336 (località Dogana), l'autostrada A8 e le S.P. n. 20 e n. 2;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, in apposito allegato alla relazione istruttoria, alla disamina dei pareri espressi dalle varie Amministrazioni interessate e propone, nel foglio condizioni, le prescrizioni e raccomandazioni cui subordinare l'approvazione del progetto;

- *sotto l'aspetto attuativo*
  - che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è ANAS S.p.A.;
  - che per la realizzazione dell'opera sono previsti 50 mesi, inclusivi dei tempi relativi alle attività progettuali e autorizzative residue ed a quelli per la gara ed appalto dei lavori;
  - che pertanto, a quanto si evince anche dalla "distribuzione annuale dei costi" riportata nella scheda prevista dalla delibera n. 63/2003, i lavori dovrebbero essere quasi completamente ultimati entro il 2012;

- *sotto l'aspetto finanziario*
  - che il costo dell'intervento, inizialmente di 93.002.758,99 milioni di euro, è ora pari a 133.002.604,31, comprensivo della valorizzazione delle prescrizioni,
  - che il suddetto importo complessivo – calcolato al netto dell'IVA, riportata solo per memoria – è articolato in 103.011.125 euro per lavori a base d'appalto, 12.643.313,53 per "somme a disposizione" e 17.348.165,78 per "oneri di investimento";
  - che – come previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale a Malpensa 2000" sottoscritto in data 3 marzo 1999 ai sensi dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia e come ora confermato dall'ANAS, con nota 12 febbraio 2007, n. CDG-0019274-P – la copertura finanziaria del costo originario dell'intervento, pari come esposto, a 93.002.758,99 milioni di euro, è assicurata a valere sulle risorse ex art. 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, che ha autorizzato limiti di impegno ventennali di 53 miliardi di lire (27,372 Meuro) a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire (3,615 Meuro) a decorrere dall'anno 1999, da assegnare all'ANAS per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa;
  - che l'ANAS specifica, nella nota per ultimo citata, di aver già attivato il relativo mutuo;
  - che con nota congiunta 30 luglio 2008, prot. n. A1 20080094021, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano hanno dichiarato la loro disponibilità, in qualità di azionisti della società di gestione dell'aeroporto di Malpensa, a che la copertura finanziaria del fabbisogno residuo di 40,000 milioni di euro trovi capienza a valere sulle risorse stanziate dall'art. 21-quater, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
  - che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di "potenziale ritorno economico" derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e non suscettibile di generare ricavi ancillari sì che il costo di realizzazione non può che trovare copertura in contributi pubblici;

D E L I B E R A

1. Approvazione progetto preliminare

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate il progetto preliminare del "Collegamento stradale variante alla S.S. "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello".
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 133.002.604,31 euro, fissato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo delle prescrizioni specificate nella parte 1^ dell'allegato.

1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nella parte 1^ dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni proposte dal suddetto Ministero sono riportate nella parte 2^ del medesimo allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Disposizioni relative alle "varianti alla localizzazione dell'opera"

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, sono disposte le varianti alla localizzazione dell'opera di cui all'allegato che fa parte integrante della presente delibera e descritte negli elaborati grafici contenenti le indicazioni progettuali definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il soggetto aggiudicatore ANAS.

2.2 E' disposto altresì l'aggiornamento dello Studio d'impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA, da compiere in vista di approvazione del progetto definitivo, sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti.

2.3 Il progetto definitivo delle suddette varianti redatto ai sensi del comma 5 del richiamato art. 167 del decreto legislativo n. 163/2006, sarà sottoposto, non appena possibile, a questo Comitato, ai fini dell'approvazione contestualmente al progetto definitivo dell'opera come approvata al precedente punto 1.1.

3. *Disposizioni finali*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, contestualmente al la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 La Commissione VIA procederà – ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006 – a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

3.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 345

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Le prescrizioni contrassegnate con asterisco (*) si riferiscono a modifiche localizzative dell'opera.

Parte I – PRESCRIZIONI

Prescrizioni di carattere progettuale:

Generali

- Si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo sia valutato attentamente (considerato anche il maggior grado di dettaglio proprio di tale fase progettuale) un adeguato utilizzo di tutti i fondi agricoli prevedendo, laddove possibile, lievi modifiche al tracciato al fine di pregiudicare il meno possibile la conduzione dei fondi e di ridurre i reliquati che risulterebbero non funzionali all'attività agricola.
  Ove tale risultato non fosse perseguibile si chiede idonea valutazione delle aree da espropriare e dei conseguenti indennizzi nel rispetto delle norme vigenti in materia. Si richiede inoltre che vengano studiati anche sottopassi agricoli che garantiscano il sistema viabilistico intrapoderale. A tal fine si richiede la predisposizione di apposita planimetria progettuale in scala adeguata (1/2.000 e/o 1/5.000) che identifichi i fondi agricoli e le varie strade di servizio agli stessi e che attesti quanto sopra indicato in merito alla conduzione dei fondi.
- In corrispondenza dell'ampliamento del Terminal Intermodale Hupac a Gallarate si chiede di verificare la compatibilità - e, in caso contrario, modificare la posizione delle pile e delle strutture portanti degli impalcati di ponti e viadotti - con le infrastrutture ferroviarie esistenti (linea in fase di triplicamento e fascia di binari a servizio del Terminal esistente) e con quelle dei nuovo Terminal Intermodale in fase di costruzione il cui ampliamento è stato oggetto di Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia e approvato con D.G.R. n. VII/8907 del 24 aprile 2002. Si manifesta la necessità di valutare puntualmente in fase di progettazione definitiva la compresenza di piloni di sostegno all'interno del terminal in quanto sono presenti, molto ravvicinate tra loro, aree di transito stradale e ferroviario, aree di stoccaggio e/o posteggio e una fitta rete sotterranea di canalizzazioni per impianti tecnologici. A tal fine si dovranno verificare anche le tolleranze per la movimentazione di materiale rotabile e autoarticolati.

∗ Per quanto riguarda gli interventi di compensazione ambientale connessi al Terminal, la viabilità in oggetto andrebbe a interessare il biotopo in corso di realizzazione previsto dall'Accordo di Programma suddetto proprio quale opera di mitigazione ambientale.

  Si chiede quindi di valutare lo spostamento dell'asse della nuova S.S. n. 341 più a Sud in modo da interferire il meno possibile con l'area vocata a tale intervento naturalistico, avvicinandosi alla soluzione planimetrica - per il tracciato principale - già ipotizzata dal primo progetto preliminare predisposto da ANAS, datato 10 maggio 2001, che prevede anche l'aggiramento delle vasche di spagliamento dei Torrenti Rile e Tenore (ved. All. A1 al parere Regione Lombardia ex D.G.R. n. VII/14402 del 30.9.2003).
  Qualora l'interazione sia inevitabile si prescrive la realizzazione di interventi di compensazione in relazione a quanto originariamente previsto nello Studio di Impatto Ambientale del nuovo scalo del Terminal Intermodale Hupac.

- In Comune di Samarate, in corrispondenza dello svincolo con la S.S. n. 33, si dovrà valutare la possibilità di utilizzare l'attuale sottopasso alla linea ferroviaria Malpensa Express per collegare la nuova rotatoria a sud di Samarate con la rotatoria presente in località Quattro Strade; nel caso in cui le luci dell'attuale sottopasso si rivelassero insufficienti allo scopo si dovrà provvedere alla realizzazione di un nuovo manufatto che garantisca il calibro stradale richiesto dal collegamento viabilistico.
- Si prescrive che l'accesso da Vanzaghello alle aziende poste a est della nuova S.S. n. 341 avvenga come previsto dal progetto esecutivo ferroviario *"Saronno - Malpensa: Opere accessorie - Collegamento Via Bachelet - SS n. 341 Comune di Vanzaghello"* riportato in All. A2 al parere Regione Lombardia ex D.G.R. n. VII/14402 del 30.9.2003, e cioè tramite intersezione a raso sulla bretella di innesto da sud - est nel nuovo svincolo/rotatoria di Vanzaghello in fregio all'innesto a raso sulla medesima bretella dell'attuale S.S. n. 341.

∗ Si prescrive che la bretella Ovest dello "svincolo Vanzaghello" di collegamento alla viabilità locale venga eliminata e, per la connessione dell'area produttiva comunale, sia sostituita da una viabilità locale che corra parallelamente alla nuova S.S. n. 341 in direzione Nord fino a ridosso dello svincolo S.S. n. 527 / S.S. n. 341, a cui si potrà accedere solo con svolta in destra dalla medesima S.S. n. 527. Dovrà inoltre essere realizzata ed in parte adeguata la strada comunale che connette in direzione est la viabilità locale sopra indicata (a circa metà della sua estensione) con la S.S. n. 527 cui si potrà accedere - solo con manovre in destra come indicato nell'All. A3. In prossimità di tale viabilità locale dovrà essere effettuata una verifica della mobilità prevedendo anche sensi unici per non generare conflittualità nei nodi di intersezione lungo la S.S. n. 527, tenendo anche conto che nel tratto compreso tra i due innesti nella S.S. n. 527 verrà realizzata una intersezione a rotatoria.

- Si prescrive che il tracciato principale della nuova S.S. n. 341 sia realizzato in galleria artificiale per circa 200 metri a partire dallo svincolo tra la S.S. n. 527 e la S.S. n. 341 in direzione nord al fine di salvaguardare maggiormente le aree antistanti le attività produttive, realizzando la prevista controstrada possibilmente al di sopra del manufatto artificiale in modo da compromettere il meno possibile gli ambiti per la manovra, la sosta e il parcheggio in fregio alle stesse attività. Dove non verrà realizzato il manufatto artificiale si prescrive che le due strade sopra citate siano mantenute in adiacenza, o comunque alla minor distanza possibile, in modo da minimizzare la perdita di territorio generata dall'intervento.
- Si prescrive che il progetto definitivo includa anche le bretelle di connessione della zona industriale di Gallarate da e verso la A8.
- Dovrà essere approfondita, in ambito di progetto definitivo, la possibilità di mantenimento della connessione nord-sud della Via Aleardi in attraversamento della S.S. n. 336, eventualmente anche tramite la realizzazione di un collegamento locale di aggiramento dell'area dell'Azienda Pubblica di Servizi AMSC inserito nel più ampio ambito della viabilità a servizio dei programmi di sviluppo urbanistico dell'area.
- Si chiede che, in sede di progettazione definitiva, sia valutata la possibilità di ridurre il più possibile lo sviluppo nel territorio a nord della S.S. n. 336 delle rampe dello svincolo a due livelli a salto di montone di collegamento alla stessa S.S. n. 336 in corrispondenza dello svincolo S.S. n. 336 Nord, in modo da minimizzare l'interferenza con i terreni dell'Azienda Pubblica Servizi AMSC S.p.A.

- In sede di progettazione definitiva dovrà essere attentamente valutato l'esatto volume di traffico indotto sul tratto di S.S. n. 336 compreso tra lo svincolo della Dogana e il collegamento della medesima S.S. n. 336 con la A8 "Milano Laghi", anche in relazione sia all'ampliamento dello scalo intermodale Hupac - recentemente approvato - sia alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture previste nell'area (variante S.S. n. 33, Malpensa - Boffalora - Abbiategrasso - Milano, Sistema Viabilistico Pedemontano, ecc.).

∗ Dovranno essere studiate e realizzate misure di miglioramento della connessione tra lo svincolo della S.S. n. 336 località Dogana e la A8, considerando anche la connessione esistente sia con la S.P. n. 20 che con la S.P. n. 2 ed eventualmente prevedendo un potenziamento (ampliamento o nuova realizzazione) delle attuali rampe di uscita/entrata dello svincolo della Dogana nonché nuove bretelle di connessione tra il medesimo svincolo e l'autostrada A8, sia in direzione nord che sud, distinte dalle rampe di connessione della S.S. n. 336 con la medesima A8.
Tali opere di miglioramento della viabilità dovranno essere realizzate contestualmente al progetto della nuova S.S. n. 341 quali indispensabili opere di compensazione.

- L'eventuale interazione fra la Bretella di Gallarate e l'area destinata a compensazione e mitigazione ambientale del progetto di "Ampliamento del Terminal Intermodale Gallarate". Al fine di minimizzarne le interferenze dovrà essere quindi valutata la possibilità di uno spostamento più a sud dell'asse stradale, così come a suo tempo ipotizzato dal primo progetto preliminare predisposto da ANAS (10.05.2001) che prevedeva anche l'aggiramento delle vasche di spagliamento dei Torrenti Rile e Tenore.

- Dovrà essere elaborata una descrizione degli impatti derivanti dalle opere infrastrutturali prescritte, anche a titolo compensativo, nell'Allegato "A" al parere della Regione Lombardia ex D.G.R. n. VII/14402 del 30.9.2003 e che rivestano importanza nell'assetto della viabilità locale.

∗ Dovrà essere previsto il completamento dello Svincolo con la nuova S.S. n. 33 "del Sempione" con la realizzazione delle rampe da e per la Bretella di Vanzaghello, direzione Boffalora-Malpensa, subordinandone la tempistica di realizzazione alla effettiva presenza della predetta bretella.

- Dovrà essere adottato un cronoprogramma delle opere tale da subordinare la realizzazione del tratto della Bretella di Vanzaghello, di connessione tra la S.S. n. 341 e la Boffalora-Malpensa, con l'effettiva disponibilità del suddetto collegamento, prevedendo, se nella fase esecutiva si profilasse la necessità di scindere i tempi realizzativi di tale connessione, una prima fase attuativi del solo svincolo da e per la S.S. n. 33.

- Si dovrà tenere adeguatamente conto del progetto riguardante la S.S. n. 33 "del Sempione" - Variante tra gli abitati di Rho e Gallarate, rientrante nell'ambito del programma del sistema integrato Accessibilità a Malpensa, contestualmente esaminato dalla CSVIA.

- Il progetto definitivo dovrà essere redatto in stretta coerenza con quelli delle altre opere relative al sistema integrato Accessibilità a Malpensa, anche per quanto concerne la valutazione degli impatti cumulativi delle infrastrutture, la definizione delle relative misure mitigatrici, sia nella fase di costruzione che di esercizio, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

° integrazione delle infrastrutture;

- ottimizzazione della soluzione progettuale dello svincolo sulla S.S. n. 33;
- coordinamento delle fasi di cantiere in ordine alle aree di cantiere, alla viabilità, alle cave e ai siti di discarica;
- risoluzione delle criticità connesse alla viabilità provinciale interferita.

- Dovrà essere modificata, in corrispondenza dell'ampliamento del Terminal Intermodale Hupac a Gallarate, la geometria del viadotto di progetto, rimodulando la sequenza di luci degli impalcati sulla base delle infrastrutture ferroviarie esistenti e/o in costruzione, ed evitando la presenza di pile all'interno del Terminal Intermodale in fase di costruzione.
- Si dovrà contenere lo studio di opere compensative atte ad assicurare il collegamento del Terminal Intermodale Hupac (Sciare) con l'esistente S.S. n. 336, eliminando lo svincolo di progetto da e per la Nuova S.S. n. 341, evitando così l'inserimento di traffico locale pesante in prossimità sia dello svincolo Pedemontana che di quello S.S. n. 336 – S.S. n. 341 Sud.
- Nella progettazione definitiva (oltre che la ricerca di soluzioni formali armonizzate al contesto territoriale e paesaggistico interessato) dovrà essere perseguito l'obiettivo di migliorare l'andamento geometrico sia del tracciato principale che dei rami 'di interconnessione con la viabilità esistente con l'intento di minimizzare il frazionamento delle aziende agricole attraversate.
- Si dovrà prevedere la copertura della trincea prevista nel Bosco di Samarate, realizzando la continuità ecologica per tutto il tratto attualmente compreso tra i due corridoi biologici di interconnessione previsti in progetto e la copertura della trincea prevista tra prog. 4+300 a 4+900, attualmente interessata da una trincea profonda 5,50 - 6,00 m; la soluzione tecnica in galleria artificiale o in duna rinaturalizzata dovrà essere concordata con l'ente Parco del Ticino. responsabile del Piano Territoriale di Coordinamento all'interno del quale si richiamano i criteri di realizzazione delle opere e le modalità di inserimento ambientale, e si dovrà quantificare nel dettaglio le superfici da disboscare, individuando le corrispettive aree da rimboschire e/o recuperare in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 227/2001.
- Nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto), dovranno essere inserite le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere; in particolare dovranno essere definite e concordate con l'Ente Parco le modalità esecutive dello scavo delle trincee, con la definizione di tutte le opere provvisionali e delle tecniche di realizzazione come definite nelle prescrizioni precedenti, dettagliando, ove necessario, le opere di presidio idraulico necessarie all'eventuale continuità della falda.
- Si dovrà verificare se lo svincolo di Vanzaghello ricade, anche marginalmente, in aree destinate ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale così definiti all'interno degli Accordi di Programma relativi alla Valle dell'Arno e ai torrenti Rile e Tenore.
- Si dovrà contenere, al fine delle verifiche di cui all'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n.190 del 20.08.2002, le tavole dettagliate nelle quali vengano indicate ed evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state ottemperate le prescrizioni espresse nel parere CIPE, accompagnata da una relazione descrittiva specifica.

- Si dovranno redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.

Agricoltura

- Dovrà essere opportunamente valutato l'impatto che l'infrastruttura indurrà sulle aziende agricole, con particolare riferimento alla ricomposizione delle proprietà frammentate, alla difesa della produzione, alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio, alla percorribilità da parte dei mezzi consortili ed alla salvaguardia dei percorsi ciclopedonabili eventualmente esistenti; le interferenze irrigue ed i frazionamenti dei mappali dovranno essere identificati su supporto catastale oltre che restituiti nello stato di fatto in opportuna scala (rilievo planimetrico ed altimetrico).
- Dovrà essere individuata una fascia d'interesse, della profondità minima di 1 km rispetto all'asse infrastrutturale, in cui prevedere i necessari interventi di riorganizzazione fondiaria e di ricomposizione della maglia viaria minore e poderale.
- Gli interventi di ripristino degli elementi vegetazionali e le opere di inserimento a verde e di riqualificazione ecosistemica siano effettuati utilizzando specie vegetali autoctone (D.G.R. del 29 febbraio 2000 n. 6/48740) e che sia garantita la manutenzione delle aree rivegetate. Le opere di inserimento a verde dovranno altresì prevedere, dove necessario, la realizzazione di fasce arbustive di raccordo con le superfici boscate e/o cortine arboree e arbustive idonee alla mitigazione dell'infrastruttura rispetto al contesto agricolo.
- Il progetto dovrà essere integrato da una relazione riferita agli ambiti perimetrati a Parco che evidenzi lo schema riassuntivo delle interazioni dell'infrastruttura con il sistema Parco.

Atmosfera

- Agli effetti dell'impatto dell'opera sulla componente atmosferica dovrà essere approfondito lo studio dei possibili impatti sulla qualità dell'aria partendo dalla caratterizzazione ante operam e tenendo conto delle seguenti indicazioni:

° la caratterizzazione dello stato di fatto dovrà essere condotta utilizzando dati aggiornati desunti dalle più recenti relazioni annuali delle reti di rilevamento provinciali della qualità dell'aria disponibili, eventualmente integrate con i dati reperibili presso gli uffici della Regione Lombardia;

° dovrà essere specificato correttamente il diametro del particolato aerodisperso preso in esame (PTS, PM10, PM 2.5), effettuando altresì specifiche valutazioni in merito alle concentrazioni di benzene e la simulazione della ricaduta al suolo degli inquinanti considerati;

° dovranno essere eseguite analisi sulla qualità dell'aria, anche al fine di determinare le distanze dalla sede viaria oltre le quali non si risentirà dell'effetto del traffico stradale. Stabilite tali distanze "di tutela per la salute pubblica", dovranno essere tracciate ai lati della nuova arteria opportune fasce di tutela di pari profondità;

° ove all'interno delle fasce di cui sopra ricadessero siti sensibili, dovranno essere previsti monitoraggi specifici della qualità dell'aria, indicativi di esposizione all'inquinamento aereo dei residenti, con analisi di parametri e cadenza da concordarsi con A.R.P.A. territorialmente competente. Sulla base dei risultati delle analisi di cui sopra dovranno essere posti in opera i necessari interventi di mitigazione;

- ° le valutazioni degli effetti derivanti dalla realizzazione della nuova infrastruttura sulla componente atmosfera dovranno essere distinti per tratti in trincea, in rilevato e in galleria.

- Si dovrà contenere uno studio di valutazione della qualità dell'aria tale da considerare, oltre alle emissioni da autoveicoli, anche le altre fonti di emissione di inquinanti in atmosfera (attività industriali, riscaldamento domestico, produzione di energia, etc.), con riferimento alla situazione esistente, conseguente alle azioni di cui al Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) e degli altri strumenti di tutela vigenti. La valutazione dovrà essere condotta utilizzando dati meteorologici e scale spaziali e temporali congruenti con i parametri descrittivi della qualità dell'aria assunti dalla normativa.
  Qualora si profilassero, nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo e pianificatorio di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire la coerenza dell'intervento con le previsioni del PRQA e comunque il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. La suddetta attività dovrà essere svolta sotto la supervisione tecnico-scientifica dell'APAT/ARPAL, dell'Istituto Superiore di Sanità, o di altri Soggetti di equivalente livello tecnico - scientifico individuati dalla Regione. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera, esaminando gli aspetti relativi allo smog fotochimico ed ai prevedibili rischi per la salute e prevedendo idonee e specifiche misure mitigatrici. Le attività di cui sopra dovranno essere estese anche a tutte le attività di cantiere.

Acque

- La progettazione dei sistemi e le metodologie di trattamento degli scarichi dovranno tenere conto sia delle indicazioni contenute nella L.R. n. 62/1985, per quanto non in contrasto con il D.lgs. n. 152/1999, sia dei gradi di vulnerabilità dei territori ove se ne prevede la realizzazione.

- Dovrà essere effettuata una descrizione puntuale delle caratteristiche (ubicazione, struttura, dimensioni) delle vasche di disoleazione previste e destinate al trattamento delle acque meteoriche scolanti dalla carreggiata. Tali acque dovranno essere smaltite conformemente alle norme vigenti in materia.

- Gli eventuali attraversamenti delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) dei punti di captazione pubblici destinati ad uso idropotabile dovranno essere subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs. n. 152/1999 e successive modifiche, e della D.G.R. del 10.4.2003, n. 7/12693, all'ottemperanza delle condizioni contenute nelle norme sopra citate; le zone di tutela assoluta non dovranno in nessun caso essere interessate dal tracciato autostradale e/o dalla presenza dei relativi cantieri.

- La progettazione delle opere stradali all'interno delle fasce fluviali A, B e C dei torrenti Rile e Tenore, se non altrimenti localizzabili, dovrà risultare conforme alle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI), ed in particolare dell'art. 38, commi 1 e 3 e quindi alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Particolare attenzione andrà riposta nella progettazione delle opere di attraversamento dell'area ricadente nei territori di Cassano Magnago e Gallarate, delimitata dalla fascia B di progetto, dove è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione per il contenimento delle acque di piena dei torrenti Rile e Tenore.

- Relativamente al tratto del "Viadotto Bretella Gallaratese", ricadente all'interno di aree delimitate a rischio di esondazione individuate nel PAI come A, B, ed in riferimento all'individuazione da parte del Proponente di una estesa area in fascia B a valle dell'abitato di Cassano Magnago, per l'accumulo temporaneo ed il disperdimento in falda del volume di piena eccedente le capacità di invaso delle attuali vasche, lo stesso dovrà redigere gli studi di approfondimento di cui alla D.G.R. del 29.10.2001 n. 7/6645 ed alla direttiva del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 del 11.05.1999.
- Dovrà essere condotta la valutazione di compatibilità idraulica delle nuove opere di attraversamento, con luce netta complessiva superiore a 6 m, degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel PAI e del reticolo idrografico minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Allegato B della D.G.R. del 25 gennaio 2002, n. VII/7868.
- La valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della suddetta "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all'art. 19, 1° comma, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla D.G.R. del 29 ottobre 2001, n. VII/6645; la valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere condotta anche sulla base degli studi idraulici elencati nella Tabella 5 allegata alla predetta D.G.R. n. 6645/2001, disponibili presso la Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica.
- Si dovrà predisporre un'indagine idrogeologica finalizzata a determinare, in corrispondenza delle opere interrate, i valori relativi alla massima escursione stagionale della falda freatica, riferiti all'ultimo quinquennio; dovranno inoltre essere definite le misure necessarie da adottare per la protezione della falda in caso di sversamenti di sostanze inquinanti a seguito di incidenti stradali e nell'eventuale contemporanea presenza di eventi meteorologici sfavorevoli.
- In fase esecutiva dovranno essere previste tutte le opere accessorie (cunette, tombinature, vasche di raccolta) atte a garantire la salvaguardia degli acquiferi captati per uso idropotabile dai Comuni.
- Si dovrà prevedere sia un'analisi idrologica che la verifica della compatibilità delle acque di piattaforma con il sistema idrografico esistente, nonché del corretto dimensionamento del sistema di drenaggio raccolta e trattamento delle acque.
- Il dimensionamento idraulico delle aree di drenaggio, stoccaggio e trattamento dovrà considerare una portata pari alle somma delle acque meteoriche desunte da indici locali di piovosità e del possibile sversamento di cisterne
- Si dovrà verificare, mediante studi e indagini di dettaglio, che la realizzazione di gallerie artificiali e di scavi in trincea non interferisca con il regime delle falde acquifere (modifiche della circolazione idrica sotterranea), prevedendo eventualmente opportuni accorgimenti che garantiscano nel tempo la continuità della falda.
- Si dovrà approfondire, per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua e per i siti di cantiere ricadenti in aree di esondazione, con appositi studi di dettaglio la compatibilità idraulica degli interventi, secondo i criteri e le metodologie del Piano Stralcio del P.A.I.; in particolare dovrà essere proposto un sistema di salvaguardia per le aree in fascia B a valle dell'abitato di Cassano Magnago, tale da garantire

l'accumulo temporaneo ed il disperdimento in falda del volume di piena eccedente le capacità di invaso delle attuali vasche dei Torrenti Rile e Tenore, anche su piene con tempi di ritorno superiori ai 100 anni, e la protezione delle zone a rischio in Comune di Busto Arsizio.

Rumore

- In riferimento alla realizzazione di barriere antirumore, si raccomanda di evitare la realizzazione di pannelli fonoassorbenti trasparenti, consigliando l'uso di biomuri o di pannelli in legno. Ove risultino necessari pannelli o finestre trasparenti, per evitare la mortalità da impatto dell'avifauna si prescrive l'apposizione di sagome di tipo "falco" da collocarsi con densità utile allo scopo.
- Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale di settore, le mitigazioni debbano perseguire l'obiettivo del rispetto dei limiti di classificazione acustica, purché la medesima sia conforme ai criteri definiti dalla Regione Lombardia con la legge regionale n. 13/2001 e dettagliati nella DGR n. VII/9776 del 12 luglio 2002; ciò in applicazione del principio della compatibilità dei livelli di rumore con la-destinazione d'uso dei recettori.
- Nei casi in cui, per ragioni tecniche o economiche, non sia possibile o conveniente mitigare l'emissione alla sorgente o lungo il percorso di propagazione per assicurare il rispetto dei limiti, può essere ritenuta accettabile la mitigazione con opere di fonoisolamento al recettore, valutata la sensibilità dello stesso, a condizione di assicurare all'interno dell'ambiente abitativo livelli di rumore compatibili con la suafruizione nonché un adeguato ricambio di aria e raffrescamento; ciò in analogia con quanto disposto dal D.P.R. n. 459/98, che disciplina l'inquinamento acustico da traffico ferroviario;
- Dovranno comunque essere censiti e caratterizzati, in ragione della loro sensibilità, i recettori in una fascia di ampiezza adeguata e comunque non inferiore a 250 metri per lato;
- Non dovranno esservi incongruenze tra classificazione utilizzata nella carta dei recettori e quella utilizzata nelle mappe di rumore; la classificazione utilizzata dovrà essere significativa dal punto di vista dell'impatto acustico e della sensibilità al rumore dei recettori;
- Dovranno essere determinati puntualmente, in corrispondenza dei recettori individuati, i livelli di rumore ante operam, post operam senza mitigazioni e post operam con mitigazioni dimensionate per conseguire gli obiettivi suddetti; le valutazioni dovranno essere fatte al dettaglio di piano degli edifici per tener conto della variazione dei livelli di rumore riscontrabili tra i vari piani in ragione della diversa altezza.
- Si potrà valutare, laddove appaia opportuno ed in base ad un'analisi costi benefici, se mitigare ulteriormente per conseguire l'obiettivo, qualitativamente più significativo, di contenimento dell'incremento del livello equivalente di immissione post operam rispetto all'ante operam, al fine di non peggiorare eccessivamente il clima acustico in corrispondenza dei recettori.
- Dovranno essere indicate le dimensioni, la tipologia e la collocazione (specificando le progressive) delle barriere.

- Lungo la tratta ricadente nell'ambito del Parco del Ticino dovrà essere valutata la possibilità di prevedere limiti di velocità più restrittivi, quale mitigazione dell'effetto rumore sugli ecosistemi naturali, seminaturali ed agricoli, ponendo inoltre particolare attenzione nella scelta dei materiali per la realizzazione delle necessarie barriere acustiche;.
- Si dovrà redigere uno studio di valutazione previsionale della componente "vibrazione" considerando sia le caratteristiche costruttive del manufatto, sia il volume di traffico indotto da mezzi pesanti, sia l'incremento dei fenomeni vibratori causati dalle fasi di accelerazione e decelerazione in prossimità di svincoli e sulle rampe, al fine di individuare le relative opere di mitigazione ambientale.
- Si dovrà affinare la caratterizzazione acustica ante operam al fine di approfondire l'analisi previsionale del rumore in fase di esercizio, verificando, previo censimento dei ricettori, i livelli di rumore nelle condizioni di traffico più critiche; specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde.
- Si dovrà approfondire l'analisi delle vibrazioni generate dal traffico stradale atteso sulla futura opera, mediante esame e valutazione puntuale in corrispondenza dei punti di criticità; tale analisi andrà condotta prendendo come riferimento la generazione e propagazione delle vibrazioni in relazione alla conformazione geologica del sottosuolo, alle caratteristiche degli edifici o dell'ambiente circostante, alla velocità di transito ed al tipo di pavimentazione utilizzato nella realizzazione dell'opera, prevedendo gli interventi di mitigazione delle vibrazioni così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614.

Suolo e sottosuolo

- Dovranno essere effettuate, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al decreto 11 marzo 1988, tutte le previste indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche essenziali per verificare la validità delle ipotesi progettuali e per consentire la scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori; particolari approfondimenti andranno effettuati nelle zone degli svincoli ed in corrispondenza di opere sotterranee e/o sopraelevate.
- Si dovrà approfondire attraverso indagini pedologiche, geognostiche e idrogeologiche, prove di laboratorio e/o prove in situ estese all'intero tracciato, con particolare attenzione per i tratti in galleria artificiale, lo stato di conoscenza delle caratteristiche di permeabilità, meccaniche e idrogeologiche dei terreni onde verificare le soluzioni tecniche e le azioni di tutela previste.

Mitigazioni e compensazioni

- Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di mitigazione e compensazione degli impatti generati dalla realizzazione dell'opera.

A tal fine il Proponente dovrà:

- ° ridefinire, in forma coordinata, tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle misure di mitigazione e compensazione dei danni alle reti ecologiche, alle reti idrauliche ed alle proprietà fondiarie;

- ° elaborare un progetto di adeguato dettaglio delle suddette misure, con la collaborazione degli Enti territoriali interessati e dei Consorzi di bonifica eventualmente presenti, per favorire la continuità agricola e "ricucire" le reti ecologiche ed idrauliche in modo tale da ripristinarne della piena efficienza funzionale;
- ° predisporre un programma di manutenzione degli eventuali nuovi manufatti idraulico-irrigui identificando, se possibile, i soggetti responsabili sia degli interventi di manutenzione che del monitoraggio della funzionalità della rete ecologica.

- Dovrà essere anticipata, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento del l'infrastruttura.
- Dovranno essere sviluppati tutti gli interventi di mitigazione, secondo le indicazioni presenti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato, ed - integrandoli alla luce delle presenti prescrizioni, in coerenza con gli ambiti di interesse naturalistico/paesaggistico, e dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Dovranno essere esplicitate le relazioni e rapporti con eventuali indicazioni di tutela della pianificazione vigente.

Vegetazione e paesaggio

- Le opere in viadotto dovranno essere realizzate con tipologie strutturali e lunghezze delle campate omogenee, con macchie arboreo-arbustive a margine del tracciato in modo da mitigare le strutture verticali.
- Dovrà essere posta particolare attenzione nella definizione delle opere di mitigazione visiva, particolarmente in corrispondenza di centri abitati, nuclei rurali e/o storici, contesti boscati, intersezioni della strada in progetto con la viabilità minore, privilegiando l'utilizzo di barriere "vegetali" (arboree-arbustive).
- Le scarpate dovranno essere modellate ricorrendo a pendenze limitate, con raccordi che consentano una migliore e più dolce congiunzione con il piano di campagna.
- Dovranno essere effettuate le fotosimulazioni ante operam e post operam con le misure di mitigazione relative al tratto in cui il tracciato attraversa le aree boscate.
- Ai fini di un migliore inserimento paesistico della nuova struttura viaria nel tratto in trincea che interessa l'area vincolata del Bosco di Samarate, ed anche allo scopo di diminuire l'interferenza con il bosco, dovrà essere verificata la possibilità di uno spostamento del tracciato in modo da interessare aree di minore qualità ambientale. Tale ipotesi dovrà essere affiancata da uno studio delle opere di mitigazione in corrispondenza dei ricettori sensibili e della zona boscata.

Flora e fauna

- Dovrà essere predisposto uno studio faunistico e dei corridoi ecologici utilizzati, in particolare, dalla fauna in migrazione sia per fini riproduttivi che trofici; ciò anche in relazione alla sottrazione di habitat ed alla frammentazione del territorio e, quindi, alla conseguente perdita in termini di biodiversità relativa.
- Le fasce alberate lungo il percorso dovranno essere progettate in modo da garantire l'innalzamento del volo dell'avifauna migratrice ben al di sopra della strada; le linee elettriche ad alta tensione, interferite o di nuova realizzazione, dovranno essere dotate di accorgimenti atti a limitare i danni all'avifauna (ad esempio spirali colorate), in particolare in prossimità della rete idrica maggiore e degli elementi della rete idrica minore a maggiore valenza naturale.

- Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di ecodotti di dimensioni soddisfacenti per garantire il passaggio delle specie animali.
- Ove sia rilevata la presenza di popolazioni animali e relative rotte di spostamento (con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, ossia incluse negli allegati delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", nelle liste rosse internazionali e nazionali e, particolarmente. nel "Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette della Regione Lombardia" approvato con D.G.R. del 20/4/2001, n. 4345), si richiede la realizzazione di sottopassi per fauna effettivamente funzionali, con sezione a base orizzontale per permettere un' ampia superficie di passaggio, con fondo in terreno naturale (terra, sabbia e humus) e leggermente concavo per evitare il ristagno di acqua. Essi dovranno essere progettati in modo differenziato (larghezza, altezza e caratteristiche specifiche) per anfibi, rettili, piccoli e medi mammiferi, provvisti delle adeguate barriere laterali e della copertura vegetale all'ingresso per favorirne l'utilizzo; per la localizzazione dei suddetti passaggi per la fauna si dovrà tener conto, oltre che di quanto emerso dallo studio faunistico, anche della presenza degli elementi costituenti la rete ecologica (bosco, bosco rado, aree agricole, corsi d'acqua sia naturali che artificiali, boschetti residuali planiziali, presenza di elementi quali siepi, filari di alberi etc.). Sarà comunque necessario individuare le rotte migratorie dell'avifauna, con particolare riferimento agli spostamenti verso le aree ad alta naturalità quali oasi e riserve naturali, aree dei parchi regionali, specchi d'acqua, specchi di cava interessati alla sosta nel passo migratorio dell'avifauna, ove localizzare gli ecodotti.
- Si dovrà contenere la definizione dell'effettiva consistenza e tipologia ante operam del patrimonio avi-faunistico presente nelle aree protette; il programma di monitoraggio dello stesso previsto durante la fase di cantiere e le ipotesi di mitigazioni e compensazioni adottabili, il tutto redatto in accordo con l'Ente Parco del Ticino e secondo le linee guida IBA (International Bird Area).
- Si dovrà approfondire lo studio della fauna presente nella zona e dei corridoi ecologici, al fine di definire efficacemente l'ubicazione, il numero e la tipologia dei passaggi faunistici.
- Si dovranno approfondire gli aspetti ecosistemici e vegetazionale al fine di elaborare un progetto di mitigazione e compensazione organico e specifico per l'ambito di intervento e prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, ed eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette); prevedere inoltre la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.).
- Si dovrà verificare la presenza di specie e/o habitat di interesse comunitario, la relativa stima degli impatti, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, e adeguate misure di mitigazione e/o di compensazione.

CANTIERIZZAZIONE

- In fase di costruzione delle opere viarie, le attività di cantiere debbono essere organizzate in modo tale da evitare impedimenti o rallentamenti al processo produttivo del Terminal Hupac.

- I previsti riempimenti dovranno essere effettuati privilegiando il riutilizzo del materiale derivante da scavi ed eventuali demolizioni.
- Dovrà essere presentato un Piano particolareggiato della cantierizzazione che definisca le caratteristiche dei siti prescelti, le modalità operative di approntamento delle aree e di esecuzione dei lavori, i tempi, la sistemazione finale delle aree utilizzate, la viabilità di accesso e il cronoprogramma dei lavori.
  A tal fine, oltre che adottare i criteri generali esposti nel S.I.A. e le ulteriori indicazioni riportate nella presente relazione, si dovrà:

° collocare le aree di cantiere particolarmente rumorose il più lontano possibile dagli edifici a destinazione residenziale prevedendo, se del caso, la posa in opera di schermature mobili. In ogni caso dovrà essere esclusa la realizzazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999) e negli ambiti a Parco;

° pianificare la viabilità di cantiere in modo da minimizzare le interferenze con la viabilità esistente. In particolare, si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, anche mediante opportuna scelta e verifica - in accordo con i Comuni - degli itinerari dei mezzi d'opera; si dovrà comunque garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, eventualmente prevedendo la realizzazione di varianti stradali;

° identificare eventuali siepi e filari arborei da sopprimere temporaneamente in fase di cantierizzazione che, a lavori terminati dovranno essere ricostruiti in funzione delle ubicazioni originarie; dovranno essere garantite l'irrigazione costante e la manutenzione delle "fasce tampone", soprattutto nelle fasi di attecchimento della vegetazione;

° prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; cemento, calce, intonaci ed altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in appositi luoghi e movimentati mediante attrezzature idonee;

° valutare la stima degli impatti generati [rumore, vibrazioni, polveri, governo della acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno] e conseguenti misure di mitigazione previste, anche con riferimento alle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea;

° pianificare gli orari di cantiere escludendo tassativamente le ore notturne (22:00 - 06:00), i giorni festivi, nonché le attività particolarmente rumorose o fonte di vibrazioni nel periodo 06:00 - 8:00 e 20:00 - 22:00;

° limitare, in adiacenze alle aree a Parco o presso aree individuate come "sensibili" dalla mappatura faunistica, la fase di cantiere ai periodi luglio/settembre e dicembre/febbraio escludendo i lavori nel periodo marzo/giugno. Ciò al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica;

° utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione.

Relativamente agli aspetti di tutela delle **acque superficiali e sotterranee:**

- per quanto attiene alla necessità di attingere ai corsi d'acqua superficiali per i lavori di cantiere, dovranno essere meglio esplicitati i sistemi di mitigazione che il Proponente intende attivare a tutela delle caratteristiche qualitative dei corpi d'acqua (indipendentemente dalle dimensioni);
- l'eventuale localizzazione delle aree di cantiere in zone di rispetto di pozzi per uso potabile è subordinata ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;
- dovranno essere descritte le modalità di raccolta e smaltimento di acque meteoriche e di dilavamento, con indicazione esatta dei punti ove verranno installate vasche, condotti e manufatti di smaltimento, nonché loro recapito finale;
- dovrà essere garantita la funzionalità della rete irrigua e dei relativi manufatti, prevedendo, se del caso, le necessarie opere di salvaguardia e mitigazione.

Inoltre:

- dovrà essere stimata di massima l'entità dei rifiuti prodotti, identificando le aree adibite a deposito temporaneo e gli impianti di destinazione finale;
- per la realizzazione delle opere di fondazione profonde si dovranno utilizzare sostanze poco impattanti sulla falda, come biopolimeri, in sostituzione dei fanghi di perforazione e di altri additivi;
- al fine di garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il Proponente dovrà assumere precisi impegni circa la verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, al termine dei lavori dovrà procedere a tempestiva bonifica, prima della sistemazione finale.
- Le modalità di riutilizzo di materiali di scavo in eccesso, per realizzare opere di recupero ambientale e/o rimodellamenti morfologici, dovranno essere concordate con il Comune territorialmente competente. Qualora i materiali di cui sopra non fossero riutilizzati entro il cantiere di produzione, dovranno essere rispettate le disposizioni della L.R. n. 14/1998 e in particolare quelle dell'art. 35, comma 2 e 3.
- in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere assicurata, sia per quanto concerne le opere stradali sia relativamente all'ubicazione dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio; dovrà comunque predisposta una precisa indagine idrogeologica che valuti le eventuali interferenze dell'opera in questione con i pozzi sopra citati, situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale;
- Limitare, in adiacenze alle aree a Parco o presso aree individuate come "sensibili" dalla mappatura faunistica, la fase di cantiere ai periodi luglio/settembre e dicembre/febbraio escludendo i lavori nel periodo marzo/giugno, e, nella fase di esercizio, fatte salve le esigenze di sicurezza, l'intensità dell'illuminazione notturna, ciò al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica.
- Si dovrà prevedere, per la fase di realizzazione delle opere di fondazione dei viadotti e altre strutture, e/o laddove siano presenti falde superficiali, con lo scopo di evitare rischi di inquinamento delle falde e/o modifiche al regime delle acque sotterranee tali da determinare danni agli edifici, alle colture, ai corpi idrici superficiali, che:

- le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

- l'utilizzazione eventuale di fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.

- Collocare le aree di cantiere il più lontano possibile dagli edifici a destinazione residenziale prevedendo, se del caso, la posa in opera di schermature mobili; non dovrà essere prevista la realizzazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999) e negli ambiti a Parco.

- Si dovrà dettagliare la cantierizzazione:

- prevedendo il ripristino integrale delle aree utilizzate come aree di cantiere in accordo con gli Enti locali;
- aggiornando la ricognizione dei siti di cava e discarica disponibili, anche con riferimento alle disposizioni dei Piani cave provinciali, dettagliando l'effettiva disponibilità dei materiali nei siti di cava proposti;
- dettagliando i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo e di demolizione; per lo smaltimento di quelli in esubero, definire il Piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo; individuare le modalità di conservazione della coltre vegetale nel caso se ne preveda il riutilizzo, specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;
- descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, la provenienza del materiale, le modalità di realizzazione dei rilevati e degli scavi (trincee e gallerie), l'invio al sito di discarica:
- specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;
- individuando i consumi idrici della fase di cantiere, predisponendo un piano di approvvigionamento idrico che indichi le relative fonti e che sia compatibile con le risorse disponibili;
- specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;
- prevedendo un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dai cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale;
- analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri ed individuando, oltre ai livelli di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei ricettori sensibili siti nell'intorno dello stesso (Allegato A del D.M. del 16.03.1998) e verificando nei ricettori sensibili più vicini al cantiere il rispetto dei limiti differenziali;
- pianificando la viabilità di cantiere in modo da minimizzare l'interferenza con la viabilità locale.

ESERCIZIO

- Si dovrà contenere i pareri favorevoli alle soluzioni paesaggistiche definite nel progetto, così come prevede il D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), all'art. 142 comma 1 lettera f, tale vincolo comporta l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, come previsto dall'art. 146 del Decreto citato, delegata oggi dalla Regione Lombardia con L.R. n. 18/1997 ai Comuni direttamente

interessati (il progetto si sviluppa quasi interamente all'interno del Parco della Valle del Ticino, vincolato ai sensi del D.Lgs. citato).

CONTROLLI, MONITORAGGIO E COMPENSAZIONI

- I contenuti dei Piani di monitoraggio di seguito prescritti dovranno essere concordati con le strutture dell'A.R.P.A. territorialmente competente, alle quali andranno altresì inviati i risultati delle attività di misurazione condotte sul territorio per le valutazioni di merito:
- rumore e vibrazioni: dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio acustico post operam con indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici da realizzare al fine di valutare i livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori; ciò con specifica attenzione ai ricettori residenziali e particolarmente sensibili, al fine di valutare l'efficacia delle opere di mitigazione previste per conseguire gli obiettivi di cui sopra, nonché al fine di consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi.
- qualità dell'aria: il Piano, oltre a tener conto delle differenti condizioni meteo-climatiche, dovrà prevedere l'uso di strumentazione idonea alla misurazione dei BTX e di PM10 mantenendo inalterato il programma di controllo delle polveri presso i recettori maggiormente esposti;
- vegetazione, fauna ed ecosistemi: dovranno essere valutati gli effetti indotti dall'infrastruttura in termini di qualità ambientale complessiva e con particolare attenzione ai corridoi ecologici, al fine di proporre, qualora se ne ravvisasse la necessità., eventuali interventi correttivi.

- Dovranno essere esplicitamente definite le modalità per la manutenzione delle opere di mitigazione acustica e atmosferica poste in opera. La sostituzione delle parti usurate o danneggiate dovrà comunque avvenire con materiale di prestazioni acustiche non inferiori a quelle usurate.
- Contenere il Progetto di Monitoraggio Ambientale, redatto secondo le Linee Guida della Commissione Speciale VIA e coordinato con i piani di monitoraggio degli Enti dei parchi coinvolti e delle agenzie ARPA; l'ambito da monitorare sarà esteso non solo all'area interessata direttamente dal progetto, ma anche alle aree adiacenti interessate dai corridoi ecologici e dalle aste fluviali.

ARCHEOLOGIA

- Per quanto attiene agli aspetti archeologici, nel confermare le prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza, si richiede che sia eseguita una valutazione di impatto archeologico preventivo e in fase d'opera, comprendente indagini geologico-cartografiche toponomastiche.
- Prima della stesura del progetto definitivo dovranno essere eseguite:
  1) ricognizioni di superficie;
  2) indagini archeologiche mirate sulla base delle risultanze di cui alle ricerche dei punti precedenti.
  Infine si evidenzia che tutti i lavori di sterro per apertura di piste di tracciato, delle aree di cantierizzazione e di cava, nonché tutti i lavori di scavo archeologico stratigrafico che si rendessero necessari, dovranno essere eseguiti da personale specializzato con oneri a carico del proponente sotto la diretta sorveglianza della competente Soprintendenza, con assistenza archeologica continua.

- Si dovranno valutare più soluzioni alternative di sezione stradale tipo per quanto riguarda il tratto di attraversamento dei boschi di Samarate, anche con adeguata precisazione delle misure di compensazione forestale previste dal PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino, che non risultano definite nello studio di impatto ambientale.
- Al fine di ridurre il vistoso impatto visivo del progettato viadotto nel tratto Bretella di Gallarate, si dovranno studiare adeguate soluzioni valutando gli aspetti indicati dal tracciato proposto nella Tav. t/4 “Planimetria delle alternative progettuali".

ALTRE PRESCRIZIONI

- A supporto delle stime di traffico riportate nel progetto preliminare, per un'ottimizzazione degli svincoli e degli innesti in progetto, si richiedono, nello sviluppo del progetto definitivo, le seguenti integrazioni:
- definizione di un quadro sintetico della domanda attuale e futura potenzialmente interessata dall'infrastruttura;
- sviluppo degli scenari di offerta futuri in assenza e presenza del nuovo collegamento;
- esplicitazione delle metodologie seguite per la stima della domanda potenziale e per l'assegnazione della domanda all'offerta, con particolare riferimento alle variabili modellistiche adottate;
- validazione modellistica anche per i nuovi assetti della domanda di lunga percorrenza determinati dalla realizzazione del collegamento.
- Si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo sia definita, nell'ambito del cronoprogramma complessivo di attuazione dell'intervento, la tempistica di realizzazione delle opere connesse alla realizzazione dell'asse principale.
- Si dovrà verificare se lo svincolo di Vanzaghello ricade, anche marginalmente, in aree destinate ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale così definite all'interno degli Accordi di programma relativi alla Valle dell'Arno ed ai torrenti Rile e Tenore (interventi di cui all'Allegato A della L.R. n. 10/1991);
- Si dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CEE 761/2001).
- Riscontrato che il tracciato della nuova S.P. n. 40 indicato nelle tavole non corrisponde all'ultimo avanzamento progettuale della stessa, si richiede che il progetto definitivo sia aggiornato in tal senso. La posizione della rotatoria di innesto sulla SS n. 341, che appare invece corretta, dovrà essere resa conforme a quanto già concordato con i Comuni; si allega a tal proposito la planimetria della soluzione (vedi All. A4).

Parte II - RACCOMANDAZIONI

- Si ritiene che, per una adeguata mitigazione degli impatti sull'ambiente idrico superficiale e quindi sulle popolazioni acquatiche, il sistema di raccolta delle acque di piattaforma, debba essere adeguato al contesto forestale ed agroecostemico.
  Con tale finalità potrebbe essere opportuno rivedere il sistema di raccolta delle acque di piattaforma e, ove possibile, verificare la realizzabilità di bacini di fitodepurazione. Tali sistemi infatti sono già ampiamente utilizzati mostrando buone rese depurative,

tant'è che spesso le acque, in uscita da tali sistemi depurativi, vengono spesso riutilizzate a scopi irrigui; inoltre tali bacini di fitodepurazione costituiscono l'opportunità per la creazione di neoecosistemi polivalenti che offrono habitat per numerose specie acquatiche.
Tali accorgimenti progettuali potranno costituire elementi compensativi e qualificanti del progetto di mitigazione e compensazione.

- Si raccomanda di assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).
- Nell'estensione del progetto definitivo si persegua la massima coerenza con le richieste degli Enti Amministrativi locali e di quelli di gestione del Parco interessato dal tracciato.
- Il progetto definitivo, relativamente agli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, adotti le migliori tecniche disponibili per assicurare sempre l'ottimizzazione degli interventi di recupero delle aree di cantiere.
- In fase di progettazione definitiva ed esecutiva siano approfonditi gli aspetti estetici dei manufatti (riducendo ove possibile le dimensioni, studiando le sagome, i colori, i materiali, etc.) e vengano adeguatamente studiate le modalità del loro inserimento nel paesaggio, privilegiando opere di finitura simili a quelle tradizionali.
- Per il migliore inserimento paesaggistico delle opere d'arte si deve realizzare una progettazione definitiva integrata paesaggistico-architettonica delle infrastrutture (rilevati, trincee, viadotti, etc.) tale da poter permettere il miglior inserimento dell'opera nel paesaggio e mitigarne di conseguenza l'effetto di cesura territoriale, perseguendo anzi un obiettivo di massima deframmentazione delle unità di paesaggio.

09A03961

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Molise Agroalimentare S.c. a r.l. (Deliberazione n. 101/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e visto, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono

in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28/2000);

VISTA la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA la decisione della Commissione europea 27 luglio 2000, n. 2327 (G.U.C.E. n. L233/2000) che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

VISTA la decisione della Commissione europea dell'8 maggio 2001 SG(2001) D/288441, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/B/2000, relativo all'estensione alla pesca e all'acquacoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

VISTA la decisione della Commissione europea 3 aprile 2002 C(2002) 1186fin, con la quale è stato approvato il piano di ristrutturazione di medio periodo dello zuccherificio del Molise (aiuto di Stato n. 368/2001);

VISTO il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999) che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) f) "contratti di programma" della legge n. 662/1996;

VISTA la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

VISTA la propria delibera 13 novembre 2003, n. 105 (G.U. n. 113/2004), successivamente aggiornata con delibera 29 luglio 2005, n. 81 (G.U. n. 19/2006), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la Società Molise Agroalimentare S.c.a r.l. relativo ad investimenti nel settore agricolo da realizzarsi nelle province di Campobasso e di Ravenna per un totale di 61.200.675 euro, cui corrispondono agevolazioni per 29.701.425 euro (di cui 24.536.857 euro a carico dello Stato e i restanti 5.164.568 euro a carico della regione Molise) e un'occupazione diretta di 450 E.A.U. (Equivalente anno uomo) di cui 281 E.A.U. aggiuntive e 169 E.A.U. salvaguardate;

VISTA la nota n. 0018033 del 1 ottobre 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento al contratto di programma di cui sopra, determinata dall'esclusione di una delle iniziative agevolate e dalla variazione della localizzazione del programma di investimenti per altre due iniziative;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 5.723.437,62 euro;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

DELIBERA

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla società Molise Agroalimentare S.c.a r.l., che prevede investimenti nelle Province di Campobasso (area in deroga ai sensi dell'art. 87.3.c del Trattato C.E) e di Ravenna (area Obiettivo 2) per un importo complessivo pari a 54.959.563,50 euro, relativi a n. 11 iniziative, così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera;

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 23.977.987,38 euro, di cui 19.435.251,78 euro a carico dello Stato e i restanti 4.542.735,60 euro a carico della Regione Molise.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 259 E.A.U (Equivalente anno uomo), di cui 233 E.A.U. aggiuntive e 26 E.A.U. salvaguardate.

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere di questo Comitato n. 105/2003 e n. 81/2005.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 358

ALLEGATO

Contratto di programma: "Molise Agroalimentare Società Consortile a r.l."

Soggetto Beneficiario	Codice Ateco 2002	Attività	Localizzazione	Investimenti (euro)			Agevolazioni (euro)			Occupazione (U.L.A.)	
				729/A/2000 Tabella 1	729/A/2000 Tabella 2	Totali	Stato	Regione Molise	Totali	Agg.	Salv.
Cons.orzio Agri-Sviluppo 2000 Soc.Cooperativa	15.33	Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi	Montelongo (CB)		1.533.266,67	1.533.266,67	538.699,73	143.354,35	**682.054,08**	13	
Consorzio Fruttagel Molise S.C.P.A.	15.33	Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi	Larino (CB)		9.549.999,95	9.549.999,95	3.263.647,54	868.495,07	**4.132.142,61**	72	
Cantina Cliternia S.C.A.	15.93.1	Produzione di vini da tavola	Campomarino (CB)		3.021.565,76	3.021.565,76	1.101.798,45	293.201,55	**1.395.000,00**	1	
Cantina Valbiferno S.C.A.	15.93.1	Produzione di vini da tavola	Guglionesi (CB)		3.440.058,00	3.440.058,00	1.241.665,36	330.421,78	**1.572.087,14**	2	
Azienda Agricola Di Majo Norante	01.13.1	Colture viticole	Campomarino (CB)		1.633.488,00	1.633.488,00	590.785,12	157.214,88	**748.000,00**	0	13
Tenute Di Giulio S.S.	01.13.1	Colture viticole	Campomarino (CB)	270.632,28	1.020.434,40	1.291.066,68	443.340,77	117.978,20	**561.318,97**	0	13
Caviro Distillerie S.R.L.	15.93.1	Produzione di vini da tavola	Faenza (RA)		6.165.900,00	6.165.900,00	2.364.472,27	0	**2.364.472,27**	36	
Zuccherificio del Molise S.P.A.	15.83	Produzione di zucchero	Termoli (CB)		21.494.218,44	21.494.218,44	7.555.056,39	2.010.489,54	**9.565.545,93**	74	
Assopro – Soc. Agricola Consortile Cooperativa	15.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	Guglionesi (CB)		4.300.000,00	4.300.000,00	1.486.443,49	395.560,13	**1.882.003,62**	14	
Azienda Agricola Ciccaglione Giuseppe	01.12.3 01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali	Campomarino (CB)	1.030.000,00		1.030.000,00	320.449,56	85.275,41	**405.724,97**	14	
A.P.A.M. Associazione Pataticoltori Molisani	15.31	Lavorazione e conservazione delle patate	Larino (CB)		1.500.000,00	1.500.000,00	528.893,10	140.744,69	**669.637,79**	7	
			Totale	**1.300.632,28**	**53.658.931,22**	**54.959.563,50**	**19.435.251,78**	**4.542.735,60**	**23.977.987,38**	**233**	**26**

09A03962

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Ineos Vinyls Italia S.p.a. (Deliberazione n. 102/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

VISTO il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

VISTA la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

VISTO il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 198 (G.U. n. 100/2007), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con la società Ineos Vinyls Italia S.p.A. il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comparto chimico nel territorio dei Comuni di Assemini (CA) e Porto Torres (SS) (aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a del Trattato C.E.), con investimenti ammessi pari a 54.000.000 euro, agevolazioni pari a 18.350.583 euro e un'occupazione non inferiore a 147 U.L.A.;

VISTA la nota n. 0018035 del 1 ottobre 2008, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con particolare riferimento ad una riduzione del programma di investimenti originariamente previsto determinata dalla evoluzione del mercato generale di riferimento;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 1.940.301,56 euro;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla società Ineos Vinyls Italia S.p.A., che prevede investimenti nella Regione Sardegna per complessivi 44.870.000 euro, da realizzarsi così come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 16.410.281,44 euro, di cui 8.205.140,72 euro a carico dello Stato e i restanti 8.205.140,72 euro a carico della Regione Sardegna.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 115 U.L.A. (Unità lavorative annue), di cui 13 U.L.A. incrementali e 102 U.L.A salvaguardate.

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera di questo Comitato n.198/2006.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 359

ALLEGATO

Contratto di programma: Ineos Vinyls Italia SpA

Iniziativa	Localizzazione investimento		Investimenti ammissibili (euro)	Max Aiuto concedibile (ESN)	% Aiuto rispetto al Max concedibile	Agevolazioni (euro)			Occupazione (U.L.A.)	
						Stato	Regione	Totali	Incrementali	Salvaguardate
Impianto di autoproduzione di energia a celle di combustibile	Assemini	CA	11.725.000	35%	80%	2.161.577,47	2.161.577,47	4.323.154,93	0	0
Piano Industriale : Impianto cloro e cloro derivati	Assemini	CA	9.225.000	35%	80%	1.660.358,73	1.660.358,73	3.320.717,45	0	102
Impianto industriale: CVM	Porto Torres	SS	20.600.000	35%	80%	3.753.643,03	3.753.643,03	7.507.286,05	13	0
Impianto industriale: PVC	Porto Torres	SS	3.320.000	35%	80%	629.561,51	629.561,51	1.259.123,01	0	0
TOTALE			**44.870.000**			**8.205.140,72**	**8.205.140,72**	**16.410.281,44**	**13**	**102**

09A03963

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi. (Deliberazione n. 103/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28/2000);

VISTA la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA la decisione della Commissione europea 27 luglio 2000, n. 2327 (G.U.C.E. n. L233/2000) che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579 fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

VISTO il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999) che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) f) "contratti di programma" della legge n. 662/1996;

VISTA la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

VISTA la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 164 (G.U. n. 115/2006), successivamente aggiornata con delibera 22 dicembre 2006, n. 186 (G.U. n. 72/2007) e con delibera 15 giugno 2007, n. 35 (G.U. n. 217/2007) con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi da realizzarsi nelle Province di Vercelli, Torino, Alessandria, Asti e Cuneo - aree ricompresse nell'obiettivo 2 e phasing-out obiettivo 2 - con investimenti complessivi pari a 113.878.931 euro, agevolazioni pari a 39.089.306 euro e un'occupazione aggiuntiva totale pari a 154,90 U.L.A. (Unità lavorative annue);

VISTA la nota n. 0018430 del 6 ottobre 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento al contratto di programma di cui sopra, determinata dalle verifiche condotte sui progetti esecutivi e dalle relazioni istruttorie prodotte dalla banca incaricata;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 1.016.330,56 euro;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi, che prevede la realizzazione di un articolato piano di investimenti per il miglioramento dei processi produttivi nell'ambito della filiera agroalimentare nel territorio delle province di Vercelli, Torino, Alessandria, Asti e Cuneo, per un importo complessivo pari a 117.391.535,19 euro, relativi a n. 30 iniziative, così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 38.072.975,44 euro, di cui 31.270.258,05 euro a carico dello Stato e i restanti 6.802.717,39 euro a carico della Regione Piemonte.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva non inferiore a n. 148,4 U.L.A. (Unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere di questo Comitato n. 164/2005, n. 186/2006 e n. 35/2007.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 360

ALLEGATO

Contratto di programma: Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi

Soggetto Beneficiario	Localizzazione	Codice ATECO '02	Tab. 729/A/2000	Attività	Investimenti (euro)	Agevolazione Max Concedibile (ESL)	% Agevolazione rispetto al Max concedibile	Agevolazioni (euro)			Occupazione (U.L.A.)
								Stato	Regione	Totali	
S.P. S.r.L..	Stroppiana (VC)	0,667395833	Tabella 2	Lavorazione del risone	3.449.095,96	40%	85,03	938.981,31	204.272,43	1.143.253,74	5
Riseria Giuseppe Martinotti S.r.L.	Trino (VC)	0,667384259	Tabella 2	Molitura di altri cereali	1.238.971,59	40%	84,93	352.888,00	76.769,00	429.657,00	1
Saiagricola S.p.A.	Lignana (VC)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	1.884.994,82	40%	85,44	525.149,62	114.244,42	639.394,04	2
	Lignana (VC)	1.11.06	Tabella 1	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi	250.000,00	40%	80,84	65.994,18	14.356,22	80.350,40	
Riseria Giuseppino Viazzo & C. S.n.c.	Tricerro (VC)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	1.492.096,19	40%	86,71	423.119,00	92.047,00	515.166,00	2,5
Molini Bongiovanni S.r.L..	Cambiano (TO)	0,667372685	Tabella 2	Molitura del frumento	1.070.095,30	40%	84,95	260.401,00	56.649,00	317.050,00	5,4
Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria S.c.a r.l.	Cassine (AL)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	1.786.197,76	40%	84,88	482.147,03	104.889,30	587.036,33	6
	Sezzadio (AL)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	2.122.900,34	40%	84,88	582.049,38	126.621,83	708.671,21	
	Castelnuovo Scrivia (AL)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	768.129,10	40%	84,88	208.240,23	45.301,58	253.541,81	
	Predosa (AL)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	1.690.937,23	40%	84,88	449.649,00	97.818,81	547.467,81	
	Sale (AL)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	886.022,55	40%	84,88	242.589,83	52.774,16	295.363,99	
	Quargnento (AL)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	1.094.628,76	40%	84,88	320.098,39	69.636,22	389.734,61	
Geovita Functional Ingredientes S.r.L.	Bruno (AT)	0,667361111	Tabella 2	Lavorazione delle granaglie	3.832.598,45	40%	84,89	1.059.373,08	230.461,92	1.289.835,00	15
Vercelli S.p.A.	Formigliana (VC)	15.11	Tabella 2	Produzione e refrigerazione carne	3.469.357,16	40%	86,71	1.005.190,27	218.675,34	1.223.865,61	8
Fres. Co S.r.L.	Caresanablot (VC)	15.13.00	Tabella 2	Lavorazione e Conservazione di carne e di prodotti a base di carne	2.211.906,93	40%	84,89	586.906,30	127.678,70	714.585,00	0
Global Cibo S.r.L..	San Damiano d'Asti (AT)	0,675	Tabella 2	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	2.332.237,55	40%	84,97	560.714,00	121.982,00	682.696,00	4
Panella Francesco D.I.	Novi Ligure (AL)	1.25.03	Tabella 1	Apicoltura	169.981,84	40%	85,1	45.900,36	9.984,91	55.885,27	1
Giuso Guido S.p.A.	Bistagno (AL)	15.33.0.2	Tabella 2	Produzione di frutta candita, marmellate e gelatine	12.304.275,80	40%	84,89	2.858.907,00	621.944,00	3.480.851,00	3
Davide Campari Milano S.p.A.	Novi Ligure (AL)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	5.868.495,09	40%	84,89	1.590.582,00	346.025,00	1.936.607,00	48
Scarpa Poderi Bricchi di Castelrocchero e Moirano Società Agricola S.r.L	Acqui Terme (AL)	1.13.01	Tabella 1	Colture viticole e aziende vitivinicole	250.000,00	40%	85,01	68.309,14	14.860,31	83.169,45	4
Antica Casa Vinicola Scarpa S.r.L..	Nizza Monferrato (AT)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	2.770.944,25	40%	84,88	771.812,15	167.904,34	939.716,49	2,5

Soggetto Beneficiario	Localizzazione	Codice ATECO '02	Tab. 729/A/2000	Attività	Investimenti (euro)	Agevolazione Max Concedibile (ESL)	% Agevolazione rispetto al Max concedibile	Agevolazioni (euro)			Occupazione (U.L.A.)
								Stato	Regione	Totali	
Pico Maccario Società Semplice Agricola	Mombaruzzo (AT)	1.13.01	Tabella 2	Colture viticole ed aziende vitivinicole	2.292.780,20	40%	85,04	632.757,04	137.653,79	770.410,83	3
Casa Vincola Morando S.r.L..	Costigliole d'Asti (AT)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	1.193.069,26	40%	80	322.290,11	70.113,47	392.403,58	3
Vigne Regali S.r.L.	Strevi (AL)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	1.460.121,64	40%	84,88	410.888,00	89.387,00	500.275,00	2
Giulio Cocchi Spumanti S.r.L.	Cocconato d'Asti (AT)	0,689606481	Tabella 2	Produzione di vini speciali	1.231.330,07	40%	86,57	335.510,01	72.988,86	408.498,87	3
Cantine Volpi S.r.L..	Tortona (AL)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	1.043.468,36	40%	84,89	281.982,67	61.343,81	343.326,48	1,9
	Volpedo (AL)	1.13.01	Tabella 1	Colture viticole ed aziende vitivinicole	40.525,00	40%	84,89	11.351,18	2.469,34	13.820,52	
Capetta I.VI.P. S.p.A.	Santo Stefano Belbo (CN)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	4.340.189,00	40%	84,9	1.198.178,00	260.659,00	1.458.837,00	1
Tenute Neirano - Te. Ne. S.p.A.	Mombaruzzo (AT)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	562.839,13	40%	84,94	149.928,00	32.617,00	182.545,00	2,5
Rolando Dante D.I.	Calamandrana (AT)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	1.929.369,00	40%	84,88	560.906,00	122.023,00	682.929,00	2
Ricagno Stafano D.I.	Cassine (AL)	1.13.01	Tabella 1	Colture viticole ed aziende vitivinicole	218.586,54	40%	85,01	60.883,00	13.245,00	74.128,00	0
Ricagno Paolo D.I.	Cassine (AL) Ricaldone (AL)	1.13.01	Tabella 1	Colture viticole ed aziende vitivinicole	250.000,00	40%	84,88	71.403,00	15.533,00	86.936,00	0
Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A.	Cossano Belbo (CN) Gavi Ligure (AL)	0,689594907	Tabella 2	Produzione di vini da tavola e V.P.Q.R.D.	8.608.000,00	40%	84,89	2.339.454,71	508.938,78	2.848.393,49	15,5
Villa Lanata Società Semplice Agricola	Cossano Belbo (CN)	1.13.01	Tabella 2	Colture viticole ed aziende vitivinicole	274.091,11	40%	84,88	68.470,00	14.896,00	83.366,00	1,4
	Cossano Belbo (CN)	1.13.01	Tabella 1	Colture viticole ed aziende vitivinicole	247.345,14	40%	84,88	72.469,00	15.765,00	88.234,00	
La Toledana S.S. di Martini Gianni Enrico Piero & C.	Gavi (CN)	1.13.01	Tabella 2	Colture viticole ed aziende vitivinicole	298.185,63	40%	84,88	74.889,15	16.291,85	91.181,00	0,7
	Gavi (CN)	1.13.01	Tabella 1	Colture viticole ed aziende vitivinicole	250.000,00	40%	84,88	44.932,91	9.775,00	54.707,91	
Cascina Doria S.S.	San Cristoforo (AL)	1.13.01	Tabella 1	Colture viticole ed aziende vitivinicole	207.768,44	40%	86,57	53.751,00	11.693,00	65.444,00	2
Consorzio per la Tutela dell'Asti	Isola D'asti (AT)	74.30.02	Tabella 4	Controllo di qualità e certificazione dei prodotti	42.000.000,00	40%	84,88	11.181.213,00	2.432.428,00	13.613.641,00	3
				Totale	**117.391.535,19**			**31.270.258,05**	**6.802.717,39**	**38.072.975,44**	**148,4**

09A03964

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio sviluppo agroindustriale piemontese -Addendum. (Deliberazione n. 104/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), il quale prevede che i finanziamenti revocati da questo Comitato relativi ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca siano assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il medesimo settore;

VISTO in particolare il citato comma 2 dell'art. 67 il quale prevede che, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, possano essere finanziati contratti di programma su tutto il territorio nazionale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28/2000);

VISTA la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

VISTO il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui dell'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999) che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) f) "contratti di programma" della legge n. 662/1996;

VISTA la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 193 (G.U. n. 100/2007), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio di sviluppo agroindustriale piemontese per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche, nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria per un totale di 34.411.033 euro, cui corrispondono agevolazioni per 8.422.295 euro, e una nuova occupazione pari a 202,24 U.L.A. (Unità lavorative annue);

VISTA la nota n. 0018433 del 6 ottobre 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, determinata dalle verifiche condotte sui progetti esecutivi e dalle relazioni istruttorie prodotte dalla banca incaricata;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 878.232,83 euro;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio sviluppo agroindustriale piemontese, che prevede la realizzazione di un articolato piano di investimenti per la riorganizzazione dell'attività agricola e delle attività di trasformazione e lavorazione del prodotto agricolo nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria per un importo complessivo pari a 32.558.519,56 euro, relativi a n. 11 iniziative, così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 7.544.062,17 euro, di cui 6.789.655,96 euro a carico dello Stato e i restanti 754.406,21 euro a carico della Regione Piemonte.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva non inferiore a n. 182,59 U.L.A. (Unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera di questo Comitato n. 193/2006.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 361

ALLEGATO

Contratto di programma: Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese - Addendum

Soggetto Beneficiario	Codice ATECO ' 02	Attività	Localizzazione	Investimenti (euro)	Agevolazioni (euro)			Occupazione
				Aiuto di Stato 729/A/2000 - Tab.2	Stato	Regione	Totali	U.L.A.
Gaja Società Semplice Agricola	15.93.1	Produzione di vini V.Q.P.R.D.	Barbaresco (CN)	3.171.228,31	666.801,88	74.089,10	740.890,98	5
Tenuta Carretta S.r.l.	15.93.1	Produzione di vini V.Q.P.R.D.	Piobesi d'Alba (CN)	1.171.397,51	248.716,79	27.635,20	276.351,99	0
Azienda Agricola Carla Chiono	15.93.1	Produzione di vini V.Q.P.R.D.	Farigliano (CN)	746.318,15	153.111,60	17.012,40	170.124,00	3
Azienda Agricola Negro Angelo e figli di Giovanni Negro	15.93.1	Produzione di vini V.Q.P.R.D.	Monteu Roero (CN)	1.484.731,79	307.884,59	34.209,40	342.093,99	4
Manfredi Aldo & C. S.a.s.	15.93.1	Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.	Farigliano (CN)	1.299.215,14	267.045,28	29.671,70	296.716,98	2
Cantine dei Marchesi di Barolo S.p.A.	15.93.1	Produzione di vini V.Q.P.R.D.	Barolo (CN)	3.019.158,65	672.495,50	74.721,70	747.217,20	0
Renato Ratti S.a.s. di Pietro Ratti & C.	15.93.1	Produzione di vini V.Q.P.R.D.	La Morra (CN)	1.287.118,11	236.311,18	26.256,80	262.567,98	1
Ceretto Aziende Vitivinicole S.r.l.	15.93.1	Produzione di vini V.Q.P.R.D.	Alba (CN)	1.367.105,80	306.344,70	34.038,30	340.383,00	1,7
Giordano Vini S.p.A.	15.93.1	Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.	Cherasco (CN) Diano D'Alba (CN)	1.686.043,62	401.635,10	44.626,12	446.261,22	97,14
Pio Cesare S.r.l.	15.93.1	Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.	Alba (CN)	1.532.934,95	301.495,50	33.499,50	334.995,00	0
Società Agricola Brero F.lli Giuseppe e Maurizio s.s.	01.13.4	Colture frutticole diverse	Fossano (CN)	1.721.485,15	318.664,80	35.407,20	354.072,00	4
Artigiana Dolciaria Porello S.n.c.	15.84.2	Lavorazione delle nocciole	Alba (CN)	585.289,64	133.792,99	14.865,89	148.658,88	2
Fratelli Saclà S.p.A.	15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a	Asti (AT)	2.969.327,13	619.586,98	68.843,00	688.429,98	33,7
Ida S.r.l.	15.33.0	Lavorazione e commercializzazione di frutta ed ortaggi	Alessandria (AL)	864.983,69	161.365,50	17.929,50	179.295,00	1
Fattorie Osella S.p.A.	15.51.2	Produzione dei derivati del latte	Caramagna Piemonte (CN)	2.533.268,51	551.835,88	61.315,10	613.150,98	10,25
Monge & C. S.p.A.	15.7	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali	Monasterolo di Savigliano (CN)	5.730.175,14	1.199.945,69	133.327,30	1.333.272,99	16
Cavallo F.lli Salumificio S.r.l.	15.13.0	Lavorazione e conservazione di carne	Beinette (CN)	1.388.738,27	242.622,00	26.958,00	269.580,00	1,8
Totale generale				**32.558.519,56**	**6.789.655,96**	**754.406,21**	**7.544.062,17**	**182,59**

09A03965

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008). (Deliberazione n. 112/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale è stato disposto il reintegro, a favore del Fondo per le aree sottoutilizzate, delle autorizzazioni di spesa e dei disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria 2008), che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, prevede la riduzione delle assegnazioni disposte per il 2007 dal CIPE, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, in favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per un importo complessivo di euro 934.200.000, di cui 549.300.000 euro a carico dell'anno 2009 e 384.900.000 euro a carico dell'anno 2010;

VISTO l'articolo 3, comma 158, della citata legge finanziaria 2008, il quale dispone la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo di 150 milioni di euro per l'anno 2008;

VISTO l'articolo 5, comma 1, elenco 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante "Disposizioni urgenti per la salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che modifica il comma 135 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevedendo, tra l'altro, una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo di 150 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica degli oneri derivanti dalla emanazione di norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi;

VISTO l'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 14, del citato decreto-legge n. 93/2008 che sostituisce il capoverso 1152 bis dell'articolo 2, comma 538, della legge finanziaria 2008, prevedendo una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle Regioni Calabria e Sicilia;

VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale all'articolo 17 prevede l'istituzione di un Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con contestuale riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 450 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica;

VISTO il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale all'articolo 4-bis, comma 9, prevede che la copertura degli oneri relativi agli interventi di cui al comma 8 del medesimo articolo (servizi di gestione rifiuti ed igiene ambientale nei Comuni obiettivo "Convergenza") sia posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO in particolare l'articolo 6-quinquies del predetto decreto-legge n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82, disciplinando altresì la procedura di ripartizione del fondo medesimo;

VISTO inoltre l'articolo 60, elenco 1, dello stesso decreto-legge, come modificato in sede di conversione in legge, il quale apporta riduzioni alle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, quantificando una riduzione a carico della Missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale" del Ministero dello sviluppo economico per un importo di 7.972,49 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante “Contenimento della spesa sanitaria e regolazioni contabili con le autonomie locali” e visto in particolare l’articolo 5, comma 3, che consente di destinare le risorse assegnate dal CIPE a favore dei Comuni di Roma e Catania con delibera del 30 settembre 2008, per complessivi 640 milioni di euro, al ripiano dei disavanzi anche di parte corrente;

VISTO il successivo articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 154/2008, che dispone la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo di 780 milioni di euro per l’anno 2008 e 525 milioni di euro per l’anno 2009, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto connessi all’attuazione dell’art. 1, comma 5 (incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato) e dell’art. 2, comma 8 (finanziamento di Comuni a titolo di regolazione contabile pregressa) del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997” e visto in particolare l’articolo 1, comma 11, che dispone una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate nella misura di 900 milioni di euro per l’anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica connessi all’istituzione di un fondo per l’adeguamento prezzi presso il Ministero delle infrastrutture;

VISTO inoltre l’articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che dispone una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo pari a 45 milioni di euro per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica connessi alle agevolazioni tributarie concesse alle Regioni Umbria e Marche;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” e, in particolare, l’articolo 4, che dispone una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al medesimo decreto-legge, tra le quali la missione relativa allo sviluppo e riequilibrio territoriale afferente al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo complessivo pari a 62,936 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

VISTO in particolare l’articolo 18 del citato decreto-legge n. 185/2008 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l’altro, dall’art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;

VISTO inoltre l'articolo 25 del citato decreto-legge n. 185/2008 (ferrovie e trasporto pubblico locale), il quale prevede, a copertura finanziaria degli oneri ivi previsti (1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011), la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato articolo 6-quinquies;

VISTO il successivo articolo 26 dello stesso decreto-legge n. 185/2008, il quale prevede, a copertura degli oneri connessi alla privatizzazione della Società Tirrenia, la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi del richiamato articolo 6-quinquies, per un importo pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, 130 milioni di euro per l'anno 2010 e 65 milioni di euro per l'anno 2011;

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione delle sopracitate disposizioni legislative, le riduzioni complessivamente apportate al Fondo per le aree sottoutilizzate ammontano in totale a 12.949,626 milioni di euro;

CONSIDERATO che risulta possibile fin da ora disporre delle risorse necessarie ad imputare una parte delle predette riduzioni a carico della programmazione 2000-2006, per un importo di 2.444,626 milioni di euro;

CONSIDERATO altresì di dover imputare una quota delle citate riduzioni, per un importo di 10.505 milioni di euro, al periodo di programmazione 2007-2013 al fine di consentirne l'assorbimento totale a concorrenza dell'importo complessivo di 12.949,626 milioni di euro;

VISTE le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 2000, con le quali sono state disposte ripartizioni del Fondo per le aree sottoutilizzate e/o revoche, rimodulazioni e riprogrammazioni del Fondo stesso e viste, in particolare, le delibere 15 febbraio 2000, n. 14 (G.U. n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (G.U. n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (G.U. n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (G.U. n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n. 167/2002), 6 giugno 2002 n. 39 (G.U. n. 222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (G.U. n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (G.U. n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (G.U. n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (G.U. n. 254/2004) e n. 20 (G.U. n. 265/2004), 18 marzo 2005, n. 19 (G.U. n. 225/2005), 27 maggio 2005, n. 34 (G.U. n. 235/2005) e n. 35 (G.U. n. 237/2005), 20 dicembre 2004, n. 81 (G.U. n. 93/2005), 18 marzo 2005, n. 14 (G.U. n. 203/2005), 29 luglio 2005, n. 99 (G.U. n. 145/2005), 22 marzo 2006, n. 1 (G.U. n. 142/2006), n. 2 (G.U. n. 193/2006), n. 3 (G.U. n.144/2006), n. 14/2006 (G.U. n. 256/2006), n. 165/2006 (G.U. n. 94/2007), 179/2006 (G.U. n. 118/2007), 180/2006 (G.U. n. 129/2007), 50/2007 (G.U. n. 253/2007);

VISTA inoltre la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008), recante “Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate” che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell’85 per cento;

UDITA la proposta del Ministro dello sviluppo economico con la quale, nell’aggiornare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate alla luce delle predette riduzioni, viene prevista, ai sensi dell’articolo 18 del richiamato decreto-legge n. 185/2008, una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proposta sulla quale viene acquisito in seduta il concerto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Sottosegretario di Stato all’economia e finanze;

CONSIDERATO che, su tale proposta di assegnazione, è stato acquisito in data odierna il parere favorevole della Conferenza unificata;

RITENUTO di dover accogliere tale proposta, in attuazione del citato art. 18 del decreto legge n. 185/2008, al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese, rinviando ad una prossima seduta del Comitato l’esame delle necessità segnalate, anche nel corso della riunione preparatoria, dalle altre Amministrazioni centrali;

D E L I B E R A

1 Aggiornamento della dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

1.1 Riduzioni apportate al FAS da provvedimenti legislativi successivi alla delibera CIPE n. 166/2007

Le riduzioni apportate alle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate dai provvedimenti legislativi, intervenuti successivamente alla delibera di questo Comitato n. 166/2007, ammontano a complessivi 12.949,626 milioni di euro, come riportato nella successiva Tavola 1.

Tavola 1

Riduzioni operate sul FAS e pre-allocazioni a valere sul Fondo Infrastrutture ex art. 6 quinquies D.L. 112/2008 (valori in milioni di euro)

DISPOSIZIONI	Totale
D.L. 112/2008 art. 60, elenco 1, misure di stabilizzazione della finanza pubblica	7.972,49
Salvaguardia potere di acquisto delle famiglie - Esenzione ICI art. 5 d.l. 93/2008 (risorse ex art.2 c.538 L.F. 2008 viabilità Sicilia-Calabria)	1.000,00
Salvaguardia potere di acquisto delle famiglie - Esenzione ICI art. 5 d.l. 93/2008 (risorse ex art.2 c. 135 L.F. 2008 peronospora)	150
Riqualificazione energetica e del patrimonio edilizio art. n. 1 - comma 22 - L.F. 2008 "riduzione Legge 488/92"	934,2
Art. 3, c.158 L.F. 2008	150
Art. 17 d.l. 90/08 emergenza rifiuti Campania	450
Art. 4-bis, c. 8-9, d.l. 97/2008 servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nei comuni area Convergenza con più di 500.000 abitanti	240
Finanziamento a favore dei Comuni di Roma e Catania D.L. 154/2008 art. 5, comma 3	640
Finanziamento Comuni e Servizio sanitario nazionale D.L. 154/2008 art.6, comma 1	1.305,00
Agevolazioni tributarie Marche e Umbria D.L. 162/2008 art. 3 comma 2	45
D.L. 180/2008 Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario	62,936
Subtotale Riduzioni	**12.949,626**
Adeguamento prezzi D.L. 162/2008 art. 1 comma 11	900,000
Società Tirrenia di Navigazione s.p.a. D.L. 185/2008 art. 26	390,000
Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. D.L. 185/2008 art. 25	960.000
Trenitalia s.p.a. D.L. 185/2008 art. 25	1440,000
Subtotale pre-allocazioni Fondo Infrastrutture	**3.690,000**
TOTALE RIDUZIONI e PRE-ALLOCAZIONI	**16.639,626**

1.2 <u>Modalità di imputazione delle riduzioni tra i due periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013</u>

1.2.1 Le riduzioni intervenute a carico del FAS, di cui alla Tavola 1, sono imputate tra i due cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 secondo gli importi indicati nella successiva Tavola 2.

Tavola 2

Imputazione delle riduzioni fra cicli di programmazione

(valori in milioni di euro)

	Totale
Programmazione 2000-2006	2.444,626
Programmazione 2007-2013	10.505,000
	12.949,626

1.2.2 Le predette riduzioni relative al periodo di programmazione 2000-2006, pari a 2.444,626 milioni di euro, sono imputate alle voci indicate nella successiva Tavola 3.

Tavola 3

Imputazione delle riduzioni periodo 2000-2006

(valori in milioni di euro)

Provvedimenti legislativi e delibere CIPE	**Importi**
D.L. 2 luglio 2007, n. 81 - Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	404,449
Del. CIPE n. 50/07, punto 2.2 “Primo Reintegro accantonamenti premiali”	158,562
Del. CIPE n. 50/07, punto 5 “Disponibilità ulteriori per accantonamenti premiali a valere sulla delibera CIPE n. 179/06 al netto delle assegnazioni di cui alla Del. CIPE n. 50/07”	261,131
Assegnazioni programmatiche e accantonamenti	83,000
Riserve premiale nel settore sanitario non assegnabile in via definitiva dal Cipe	350,000
Riserve premiale nel settore idrico non assegnabile in via definitiva dal Cipe	180,000
Revoche a carico di Amministrazioni centrali per mancata assunzione di impegni ovvero programmazione in APQ	611,484
Disimpegni automatici a carico delle Regioni in applicazione di pregresse delibere	120,000
Risorse non impegnate ovvero programmate in APQ dalle Regioni	276,000
TOTALE	**2.444,626**

1.2.3 Le predette riduzioni relative al periodo 2007-2013, pari a 10.505 milioni di euro, sono imputate alle voci di cui alla successiva Tavola 4. Conseguentemente l'ammontare complessivo delle risorse FAS per tale periodo è rideterminato in 52.768 milioni di euro, comprensivi delle pre-allocazioni di cui alla precedente Tavola 1.

Tavola 4

Imputazione delle riduzioni periodo 2007-2013

(valori in milioni di euro)

Fonti di copertura	Mezzogiorno	Centro Nord	Totale
Programmi e progetti delle Amministrazioni centrali e regionali	4.911,09	866,663	5.777,75
Riserva di programmazione	4.018,16	709,088	4.727,25
Totale copertura riduzioni	8.929,25	1.575,75	10.505,00

1.2.4 L'ammontare complessivo delle riduzioni relative al periodo 2007-2013 è imputato alle due distinte macroaree geografiche nel rispetto della tradizionale chiave di riparto 85% Mezzogiorno, 15% Centro-Nord. Per ciascuna macroarea l'accantonamento per riserva di programmazione di cui alla delibera di questo Comitato n. 166/2007 copre il 45% delle riduzioni, mentre le assegnazioni ai programmi regionali, interregionali e nazionali e ai progetti speciali, disposte dalla medesima delibera, sono decurtate in misura proporzionale assicurando, nel complesso, la copertura del restante 55% delle riduzioni stesse.

1.2.5 Il nuovo profilo finanziario annuale della programmazione 2007-2013 conseguentemente risulta modificato come illustrato nella successiva Tavola 5.

Tavola 5

Profilo finanziario pluriennale programmazione 2007-2013

(valori in milioni di euro)

Programmazione 2007-2013	2007	2008	2009	2010 **	2011	2012 e seguenti	TOTALE
	100,000	300,000	1.361,352	6.495,755	5.503,893	40.113,000	**53.874,000**
** comprensivo dell'importo di 1.106 milioni di euro utilizzati con delibera CIPE n. 50/2007 a copertura di tagli disposti con precedenti atti normativi							

1.2.6 Tale nuovo profilo è comprensivo delle assegnazioni di 200 milioni di euro per il credito di imposta occupazione per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 di cui all'art. 2, comma 547, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e di 500 milioni di euro per la viabilità secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia, di cui alla propria delibera n. 122/2007, che è così rimodulata: 90 milioni di euro confermati per il 2007, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010 e 130 milioni di euro per il 2011.

2. Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture

2.1 A valere sulle dotazioni dei programmi di interesse strategico nazionale e dei progetti strategici speciali di cui alla propria delibera n. 166/2007 non esaminati da questo Comitato entro il 31 maggio 2008, nei valori rideterminati secondo i criteri di riduzione illustrati al precedente punto 1.2.4 e a valere sulla dotazione della riserva premiale per progetti innovativi e di qualità di cui alla Tavola 1 della medesima delibera n. 166/2007, è disposta una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro, ai sensi dell'art. 18 del richiamato decreto legge n. 185/2008, a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto legge n. 112/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come riportato nella successiva Tavola 6. Resta fermo il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento di tali risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.

Tavola 6

Fondo Infrastrutture – Assegnazione risorse

(valori in milioni di euro)

	Amministrazione e programma	Importi
	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	**7.356**
	Infrastrutture, Reti e servizi per la mobilità *	7.356

* Comprensivi dell'importo di 3.690 milioni di euro, finalizzato alla copertura delle seguenti pre-allocazioni sul Fondo Infrastrutture già indicate nella precedente tavola 1: 900 milioni di euro destinati all'adeguamento prezzi ex D.L. 162/2008 art. 1, comma 11; 390 milioni di euro destinati al finanziamento per Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ex D.L. 185/2008, art. 26; 960 milioni di euro destinati al "Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a" ex D.L. 185/2008, art. 25; 1.440 milioni di euro destinati a Trenitalia s.p.a. ex D.L. 185/2008, art. 25.

2.2 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, presenterà a questo Comitato, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale, il programma degli interventi da finanziare con l'assegnazione disposta al precedente punto 2.1, anche ai fini dell'attuazione del secondo comma dell'art. 6-quinques del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 381

09A03966

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903039/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 9 0 4 1 5 *

€ 4,00